

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1** Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ed alla legge Regionale della Campania 24.11.2001 n.12, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalita' dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di manufatti destinati ad ossari o colombari, nonche' sulla loro vigilanza, e in genere su tutte le diverse attivita' connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **Articolo 2** Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorita' Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e 113 bis del D.Lgs.n.267/2000, nel testo introdotto dall'art.35 della Legge 28.12.2001, n.448, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto gia' previsto dalla presente normativa, con il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

(4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui ai precitati artt.113 e 113 bis D.Lgs.n.267/2000, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dagli Statuti e/o regolamenti interni dei soggetti gestori, o dall'apposito capitolato tecnico in caso di concessione.

### **Articolo 3** Responsabilita'

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilita' per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **Articolo 4** Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento governativo e dal presente regolamento comunale.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune e' tenuto a disporne;
- d) l'inumazione in campo comune ed esumazione;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) il feretro e il trasporto funebre per le salme di persone indigenti i cui familiari dimostrino di versare in stato di bisogno tale da non poter assolutamente sostenere le spese funebri, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, disposto dalla Giunta Comunale.

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

(4) La Giunta Comunale, con propri atti, puo' individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 5**

### Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perche' possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del regolamento comunale di polizia mortuaria aggiornato;
- c) l'elenco delle esumazioni ordinarie programmate;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## CAPO II

### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

## **Articolo 6**

### Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorita' che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorita' Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

(4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del competente Servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

(6) La sorveglianza puo' essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(7) Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di due posti salma refrigerati.

CAPO III  
FERETRI

**Articolo 7**

Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma puo' essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

(2) In ciascun feretro non si puo' racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con tessuti di fibra naturale (non acrilici), o decentemente avvolta in lenzuola, con tessuto ugualmente naturale.

(4) Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattivita', il dirigente del competente servizio dell'ASL dettera' le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

**Articolo 8**

Verifica e chiusura feretri

(1) Il personale tecnico del servizio comunale di polizia mortuaria controlla che la confezione e' la chiusura dei feretri che pervengono al Cimitero per la sepoltura siano effettuati con modalita' coerenti con quanto stabilito al successivo art.9.

(2) La ditta incaricata del servizio di onoranze funebri e' in ogni caso tenuta al pieno rispetto delle predette modalita'.

**Articolo 9**

Feretri per inumazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali sono in rapporto al tipo di sepoltura ed alla pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioe':

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilita' (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285; in particolare, non e' consentito l'uso di materiali sintetici non biodegradabili nel confezionamento dell'involucro interno dei feretri;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui all'art.30, comma 13 del D.P.R. n.285/1990;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art.25 del D.P.R. n.285/1990.

(3) Se una salma, gia' sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del

cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del competente servizio dell'ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **Articolo 10**

#### **Piastrina di riconoscimento**

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO IV**

#### **TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 11**

#### **Modalita' del trasporto e percorso**

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalita' ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puo' farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovra' lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prendera' accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

### **Articolo 12**

#### **Trasporti Funebri**

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da ditte private, all'uopo autorizzate secondo legge ed incaricate volta per volta dai singoli committenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del

DPR 10/9/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, 2° comma, del citato DPR 10/9/1990 n. 285.

### **Articolo 13**

#### **Trasporti a carico del Comune e diritto fisso**

- (1) Il trasporto funebre è posto a carico del Comune nei soli casi indicati dal precedente art.4, 1° comma, lett.g), ferma restando la facoltà della Giunta di determinare, caso per caso, tariffe agevolate, ai sensi del 4° comma del medesimo art.4.
- (2) Con riferimento a quanto stabilito dagli artt.16, 1° comma, lett.a) e 19, 2° comma del D.P.R.n.285/1990, si intendono servizi o trattamenti speciali: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro avente un costo superiore ad un minimo di Euro 300,00, la sosta lungo il percorso. La ricorrenza anche di uno soltanto di detti elementi legittima il Comune ad esigere il diritto fisso di cui alla Tabella "A" allegata al presente regolamento.
- (3) La ditta incaricata, caso per caso, delle onoranze funebri dovrà provvedere al versamento del diritto fisso di cui al comma precedente.

### **Articolo 14**

#### **Orario dei trasporti**

(1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalita' integrative al presente regolamento nonche' i percorsi consentiti.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fissera' di norma l'ora dei funerali, fornira' i chiarimenti richiesti e prendera' i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

(3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

### **Articolo 15**

#### **Norme generali per i trasporti**

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in localita' che col mezzo prescelto e' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnera' il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compiltera' verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verra' consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, puo' essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Articolo 16**

### **Riti religiosi**

- (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- (2) La salma puo' sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## **Articolo 17**

### **Trasferimento di salme senza funerale**

- (1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Se la salma non e' nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, puo' autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- (3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del competente servizio dell'ASL, puo' anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- (4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
- (5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **Articolo 18**

### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivita'**

- (1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del competente servizio dell'ASL prescrivera' le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando cio' sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- (2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli dettera' le opportune istruzioni affinche' il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione.
- (3) E'consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattivita', il dirigente ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Articolo 19**

### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- (3) Al decreto e' successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente del competente servizio dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato.
- (4) Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita

- per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente
  - (6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
  - (7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

### **Articolo 20**

#### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

- (1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

### **Articolo 21**

#### **Trasporti all'estero o dall'estero**

- (1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

### **Articolo 22**

#### **Trasporto di ceneri e resti**

- (1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- (2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
- (3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- (4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

### **Articolo 23**

#### **Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

- (1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
- (2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del competente servizio dell'ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
- (3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

## TITOLO II CIMITERI

### CAPO I CIMITERI

#### **Articolo 24**

##### Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, cosi' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.113 e 113 bis del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

(4) Le operazioni di inumazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Il Dirigente del competente servizio dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 25**

##### Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunita' straniera.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunita' richiedenti.

#### **Articolo 26**

##### Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Ove vi sia capienza, possono essere ammesse anche le salme di persone nate ad Agerola, e loro coniugi, e residenti, al momento del decesso, altrove.

(3) Nei reparti speciali, ove istituiti, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II  
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

**Articolo 27**  
Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

**Articolo 28**  
Piano regolatore cimiteriale

(1) Entro il termine previsto dalla legge Regionale della Campania n.12/2001, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.. Si applica l'art.139 del D.Lgs.n.267/2000.

(3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre, ferme restando le modalità attuative delle tipologie di tombe stabilite con deliberazione commissariale n. 31 del 22/09/1989;

d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni;

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) cellette ossario;
- c) nicchie cinerarie;
- d) ossario comune;
- e) cinerario comune.

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(7) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### CAPO III INUMAZIONE

#### **Articolo 29** Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione sono comuni ed hanno normalmente una durata di 10 anni circa, dal giorno del seppellimento.

#### **Articolo 30** Lapidi e copritomba

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera da ditta incaricata, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- (2) Sulla lapide verra' applicata, a cura del privato assegnatario, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (3) In ogni caso, la forma, le dimensioni, la composizione delle lapidi e copritomba, dovranno essere conformi a quanto stabilito con la precitata deliberazione commissariale n. 31 del 22/09/1989. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di detti materiali fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In ogni caso, la rimozione, l'allontanamento e lo smaltimento dei materiali residuati dalla precedente sepoltura è posta a carico della ditta incaricata della costruzione della nuova lapide o copritomba. In caso di inadempimento, il Comune applicherà una penale di Euro 400,00, a titolo di recupero delle spese che dovrà sostenere per la rimozione, l'allontanamento e lo smaltimento dei detti materiali, al cui pagamento saranno solidalmente tenuti la ditta incaricata e gli eredi del defunto.
- (8) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalita' ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

### CAPO IV ESUMAZIONI

#### **Articolo 31** Esumazioni ordinarie

(1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè, normalmente, di 10 anni circa. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Ove non ricorrano esigenze specifiche, si tenderà, tuttavia, ad evitare la loro effettuazione nei periodi più caldi, e cioè nei mesi di luglio ed agosto.

(3) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.

#### **Articolo 32** Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà' la stesura di tabulati, distinti per

cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Articolo 33**

#### **Esumazione straordinaria**

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

(4) Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorita' Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

### **Articolo 34**

#### **Tariffa per le esumazioni**

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Per le esumazioni richieste dall'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

### **Articolo 35**

#### **Raccolta delle ossa**

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **Articolo 36**

#### **Oggetti da recuperare**

(1) Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvedera' a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sara' destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

**Articolo 37**  
Disponibilita' dei materiali

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni devono essere rimossi, allontanati e smaltiti in conformità a quanto previsto dal precedente Art.31, salvo diverse determinazioni adottate dalla Giunta, per l'eventuale riutilizzo dei materiali medesimi.

CAPO V  
CREMAZIONE

**Articolo 38**  
Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- (1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, e' rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
- (2) Le modalita' operative, nel caso che la manifestazione di volonta' sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente piu' prossimo o, nel caso di concorso di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

**Articolo 39**  
Urne cinerarie

- (1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- (2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- (3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- (4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari assegnati in concessione a privati, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- (5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI  
POLIZIA DEI CIMITERI

**Articolo 40**  
Orario

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- (2) L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- (4) L'avviso di chiusura e' dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

## **Articolo 41**

### **Disciplina dell'ingresso**

(1) Nei cimiteri, di norma, non si puo' entrare che a piedi.

(2) E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attivita' di questua compreso nelle immediate vicinanze;

e) ai fanciulli di eta' inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od eta' il Responsabile del servizio di polizia mortuaria puo' concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

## **Articolo 42**

### **Divieti speciali**

(1) Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attivita' commerciale.

p) l'uso di cellulari;

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sara', dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorita' giudiziaria.

### **Articolo 43** Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivita' dei defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

### **Articolo 44** Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi recisi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) Durante i mesi estivi, in particolare luglio ed agosto, è vietato introdurre nel cimitero e depositare sulle tombe fiori freschi, per motivi igienico - sanitari.

(3) In periodi opportuni avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe all'interno del cimitero.

### **Articolo 45** Materiali ornamentali

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree delle sepolture o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## **TITOLO III** **CONCESSIONI**

### **CAPO I** **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Articolo 46** Tipologie

(1) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano esclusivamente loculi ossari (colombari) per la conservazione delle spoglie umane dopo la mineralizzazione.

(2) Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(3) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(4) Ogni concessione del diritto d'uso su manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la persona del concessionario e le persone per le quali viene disposta l'assegnazione, che dovranno essere necessariamente legate da rapporti di parentela, coniugio e/o affinità con il concessionario;

- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

(5) Il contratto di concessione in uso è rogato in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata ed e' sottoscritto, per conto del Comune, dal responsabile del servizio comunale competente, ai sensi degli artt.art.107 e 109 del D.Lgs.n.267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.

#### **Articolo 47**

##### **Durata delle concessioni**

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) La durata e' fissata in 25 (venticinque) anni.

(3) A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento del canone di concessione vigente ed applicabile nel momento del rinnovo stesso.

#### **Articolo 48**

##### **Modalita' di concessione**

(1) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di prioritá' la data di presentazione della domanda di concessione. L'ubicazione è determinata mediante sorteggio pubblico.

(2) La concessione in uso non puo' essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(3) La concessione non puo' essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(4) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del relativo progetto tecnico, e' data facolta' al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero il cui importo puo' essere quantificato entro l'ammontare del canone vigente.

#### **Articolo 49**

##### **Manutenzione dei loculi in uso**

(1) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi ossari concessi in uso spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento indispensabile od opportuno per assicurare buone condizioni di decoro, di sicurezza e di igiene.

### **CAPO II**

#### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Articolo 50**

##### **Divisione, Subentri**

(1) In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 47 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della

concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione e' effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 47, che assumono la qualita' di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralita' di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunita' in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarita' sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione e' dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(10) La concessione si estingue, con apposito atto dichiarativo del Comune, quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 47, abbiano titolo per assumere la qualita' di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

### CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

#### **Articolo 51** Revoca

(1) E' facolta' dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando cio' sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verra' concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovra' dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverra' anche in assenza del concessionario.

#### **Articolo 52** Decadenza

(1) La decadenza della concessione puo' essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando il loculo ossario non venga occupato da ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dalla avvenuta esumazione o cremazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;

d) quando l'ossario dato in concessione risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sulla base dell'avvenuto accertamento dei relativi presupposti.

### **Articolo 53**

#### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione dei resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Articolo 54**

#### **Estinzione**

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine indicato al precedente articolo 48, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di loculi ossari gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

### **Articolo 55**

#### **Accesso al cimitero**

(1) Per l'esecuzione di lavori di riparazione, manutenzione straordinaria di loculi ossari, nonché di costruzione e/o sostituzione di lapidi e copritomba, nei campi di inumazione, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione con cadenza annuale da rilasciarsi da parte del Servizio Comunale competente dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale o relativa autocertificazione.

(3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possano verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati periodicamente dal Comune.

(4) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

## **Articolo 56**

### **Introduzione e deposito di materiali**

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare nelle aree interne del cimitero laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

## **Articolo 57**

### **Orario di lavoro**

(1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

## **Articolo 58**

### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

(1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, dettera' le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## **Articolo 59**

### **Vigilanza**

(1) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione dei lavori e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale eventualmente versato.

## **Articolo 60**

### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

(1) Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresi' il personale dei cimiteri e' tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto e' vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalita', da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri e' sottoposto al protocollo di prevenzione e protezione determinato ai sensi del D.Lgs.n.626/94 e successive modifiche e integrazioni.

## CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

### Articolo 61 Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

- fornire feretri e gli accessori relativi;

- occuparsi della salma;

- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

(3) Le imprese funebri devono fornire al Comune ed ai committenti informazioni scritte, chiare e complete, sui servizi e i diversi tipi di funerale che possono mettere a disposizione dei committenti medesimi, con precisa indicazione dei relativi prezzi, evitando di influenzarne la scelta.

### Articolo 62 Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi gia' ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e gia' predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attivita'.

## **TITOLO V** **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I** **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 63**

##### **Mappa**

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, puo' essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Articolo 64**

##### **Annotazioni in mappa**

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalita' del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) le generalita' dei concessionari di loculi ossari;

d) gli estremi dei titoli costitutivi;

e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferiscono le concessioni;

f) le variazioni che si verificano nella titolarita' delle concessioni;

g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Articolo 65**

##### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

(1) Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Articolo 66**

##### **Schedario dei defunti**

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terra' annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute,

sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalita' del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

### **Articolo 67**

#### **Scadenzario delle concessioni**

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria e' tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II**

#### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 68**

#### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) In particolare, tutte concessioni d'uso dei loculi-ossari che hanno una durata residuale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, inferiore al termine di anni 25 stabilito dall'art. 48, 2° comma, restano in essere fino alla naturale scadenza, mentre quelle che hanno una durata residuale superiore a venticinque anni, si intendono automaticamente ricondotte alla durata stabilita dal predetto art. 48, 2° comma, con decorrenza dalla di entrata in vigore del presente regolamento.
- (3) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarita' di diritti d'uso in base a norme del Regolamento precedente, puo', nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualita' al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- (4) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono eventualmente diritti pregressi e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (5) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Servizio Comunale competente provvederà ad una verifica sistematica per la ricognizione dello stato delle concessioni in essere, al fine di regolarizzare eventuali situazioni anomale e/o difformi rispetto alle disposizioni del presente regolamento.. Analoga ricognizione verrà effettuata anche nel prosieguo, con cadenza normalmente triennale.

## TABELLA "A"

### TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

#### PARTE I - CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

01) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o, di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione.

- a. individuale <sup>(1)</sup>  
€. ....
- b. per famiglie <sup>(1)</sup>  
€. ....
- c. per collettività' <sup>(1)</sup>  
€. ....

02) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione.

- a. individuale <sup>(1)</sup>  
€. ....
- b. per famiglie <sup>(1)</sup>  
€. ....
- c. per collettività' <sup>(1)</sup>  
€. ....

(1) Nota:

Queste tariffe possono essere articolate secondo diversi criteri:

- a corpo
- per superficie (es. a metro quadrato) - Per posti "costruendi"
- nonche', per durata
- eventualmente, per cimitero o per posizione
- per tipologia (per feretro, cassette resti, urne cinerarie).

Promemoria = valutare l'opportunità di questa tariffa come tariffa autonoma o come tariffa inglobata nella precedente

Nota: nel caso di un successivo rinnovo dopo la scadenza della concessione a durata ordinaria, la tariffa di rinnovo è quella di cui alla voce 03

03) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di fosse per inumazione per sepolture private (art. 31/4, lett. b), di cm. ... Per cm. ... Per la durata di ... anni <sup>(2)</sup>

a corpo €.....

(2) Nota:

Questa tariffa può essere articolata secondo diversi criteri:

- a corpo
- a superficie (es. a metro quadrato)
- o, eventualmente, se non stabilita in modo uniforme, per durata.

Nota: da adottare nel solo caso si sia prevista questa tipologia.

04) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario

**(da determinarsi periodicamente con apposita deliberazione di Giunta comunale, tenendo a base di riferimento il costo di costruzione dei relativi manufatti).**

05) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di nicchie e/o urne cinerarie.

**Idem come precedente punto 04**

06) Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri.  
€. ....

07) Uso del deposito provvisorio di feretri  
a) Cauzione per deposito provvisorio di feretri  
€. ....  
b) uso: a trimestre o sua frazione  
€. ....

08) Autorizzazione amministrativa al rinnovo del deposito provvisorio di feretri.  
€. ....

09) Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costruite dal Comune.  
- ad anno per posto  
€. ....

10) Affrancazione del canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costruite dal Comune.  
€. ....

## PARTE II - DIRITTI CIMITERIALI

01) Diritto fisso per trasporto funebre  
**€. 150,00**

02) Tumulazione in posto salma individuale:

a) di ceneri €. ....  
b) di salma - I operazione<sup>(4)</sup> €. ....

(4) Nota:  
I corrispettivi andranno applicati in riduzione così come indicato in tariffa, quando le operazioni sono eseguite contemporaneamente ed interessano la stessa tomba, o riguardano traslazioni successive alla prima tumulazione, purché eseguite in contemporanea.

II operazione [4] €. ....  
e successive

03) Tumulazione in posto salma individuale, ovvero in posto salma collettivo in tomba privata:

a) di ceneri €. ....  
b) di salma - I operazione<sup>(4)</sup> €. ....  
II operazione<sup>(4)</sup> €. ....  
III operazione<sup>(4)</sup> €. ....  
e successive

04) Esumazione straordinaria a richiesta.

- a. di privati, per trasporto in altra sepoltura, o dell'Autorità Giudiziaria.  
€. ....  
- b. di privati, per la cremazione.  
€. ....

05) Estumulazione straordinaria a richiesta:

- a. di privati, per trasporto in altra sepoltura, o dell'Autorità Giudiziaria  
€. ....

- b. di privati, per la cremazione  
€. ....
- 06) Raccolta di ceneri  
€. ....

### PARTE III - AUTORIZZAZIONI E ISPEZIONI CIMITERIALI

- 01) Iscrizione epigrafe in posto individuale.  
€. ....
- 02) Collocazione lapide con epigrafe in campo comune.  
€. ....
- 03) Collocazione copritomba:
  - a) in campo comune €. ....
  - b) in tomba privata €. ....
- 04) Collocazione busti, bassorilievi, sculture:
  - a) di valore artistico o di rilevanti dimensioni €. ....
  - b) di piccole dimensioni anche su cippi in campo comune €. ....
- 05) Autorizzazione amministrativa, di durata annuale, all'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri  
**(da determinarsi periodicamente con apposita delibera della Giunta Comunale)**

### PARTE IV - TRASPORTI FUNEBRI

- 01) Trasporto funebre entro il territorio comunale in applicazione dell'art. 16/1, lettera a, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285  
€. ....
- 02) Trasporto da e per altri Comuni o Stato di cui all'art. 19/3 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285  
€. ....
- 03) Diritto fisso per trasporto funebre svolto all'interno del Comune ai sensi dell'art. 19/2 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285  
€. ....
- 04) Sosta in chiesa o in altri luoghi di culto per riti civili o religiosi, con prestazioni del personale comunale.  
€. ....
- 05) Verifica e chiusura del feretro, oltre agli eventuali diritti spettanti all'USL<sup>(\*)</sup>  
€. ....
- 06) Verifica del feretro proveniente da altro comune, oltre agli eventuali diritti spettanti all'USL<sup>(\*)</sup>  
€. ....
- 07) Uso di camera ardente per esposizione salma.,  
€. ....



## *Comune di Agerola*

*Provincia di Napoli*

OGGETTO: Integrazione Regolamento comunale Polizia mortuaria a seguito parere consulta regionale

ART. 4, comma 2° lettera d)

Eliminato

ART. 4, comma 2° lettera g)

Periodo aggiunto: " Si prevede che tale servizio obbligatorio sia affidato ad imprese regolarmente autorizzate tramite apposito appalto con una delle forme previste dall'attuale legislazione"

ART. 4, comma 3°

E' eliminato l'importo di € 150,00 per diritto fisso per trasporto funebre di cui all'allegato A parte II

ART. 8, comma 1°

E' così sostituito "La ditta incaricata del servizio di onoranze funebri controlla che la confezione e la chiusura dei feretri che pervengono al cimitero per la sepoltura siano effettuati con modalità coerenti con quanto stabilito al successivo art. 9, e dovrà redigere apposito verbale sul quale attesti le operazioni effettuate dichiarando che i materiali utilizzati sono corrispondenti ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi.

ART. 9, comma 5° e comma 7°

Eliminato l'inciso "dal Ministero della salute", così sostituito "dalla Regione Campania, ai sensi del D.L. 31/3/98 n° 118 art. 114 e dal successivo D.P.C.M. 26/5/2000, tav. A e della delibera della G.R. n° 1948 del 23/05/2003.

ART. 12 - Aggiunto il seguente 2° comma:

"Al fine di organizzare le attività funerarie sul territorio della Regione Campania, così come riportato nell'art. 1 lettere a), b), e) f) e nell'art. 9 della L.R. 24/11/01, n° 12, per l'esercizio dei trasporti e onoranze funebri nell'ambito del territorio comunale, il Responsabile del Settore Cimiteriale verificherà l'acquisizione da parte dell'impresa di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti leggi.

ART. 13, comma 2°:

Eliminato l'inciso da "si intendono... a .... regolamento" così sostituito "il diritto fisso relativo al trasporto funebre, a carico dei cittadini, è pari alla tariffa relativa al trasporto funebre di ultima categoria dallo stesso comune eventualmente effettuato direttamente, che sarà fissata con separato provvedimento.

ART. 13, comma 3° così sostituito:

"il diritto fisso di cui al comma precedente è a carico del cittadino, il quale può delegare l'impresa funebre autorizzata ad effettuare tale versamento a suo nome e per suo conto".

ART. 13, comma 4° (aggiunto)

Le imprese funebri che intendono esercitare i trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale, vengono autorizzate dal Comune ad effettuare tale attività previo la dimostrazione dei requisiti richiesti, e dopo aver depositato la tariffa relativa ad un servizio funebre completo tipo base, che l'impresa stessa si impegna a fornire ai cittadini che lo richiedono. Tale servizio può essere fornito dall'impresa, con spesa a carico del Comune e su richiesta dello stesso, anche per i defunti indigenti di cui all'art. 4 comma 2 lettera g) o per i deceduti accidentalmente nell'ambito del territorio comunale su incarico dell'autorità giudiziaria.

ART. 15, comma 5° (aggiunto)

L'impresa che effettua il trasporto di cui al precedente 4° comma deve essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio nell'ambito comunale.

ART. 17, comma 4°

Alinea aggiunto "con la precisazione che tale diritto viene corrisposto una sola volta"

ART. 34, comma 1° E' così sostituito:

Le esumazioni ordinarie saranno eseguite con tariffa stabilita a parte.

ART. 55, comma 6° (aggiunto)

Le imprese private che eseguono lavori all'interno del cimitero possono esercitare solo se sono in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legge, da esibire a vista a richiesta del servizio comunale competente.

ART. 61, comma 4° - 5° e 6° (aggiunti)

4° Le imprese funebri che effettuano i trasporti funebri possono esercitare solo se in possesso delle autorizzazioni richieste dalle leggi.

5° In relazione a quanto disposto dagli artt. 16 e 19 del D.P.R. 285/90 il Comune, qualora consenta di eseguire tali trasporti, nei casi previsti, ad impresa privata, dovrà assicurarsi che sia in possesso oltre che delle autorizzazioni necessarie anche dei mezzi e del personale sufficiente per esercitare, soprattutto al fine di armonizzare le attività funerarie e cimiteriali sul territorio della Regione Campania, così come previsto all'art. 1 lettere a), b), e), f) e all'art. 9 della L.R. 24/11/2001, n° 12.

6° Il competente servizio comunale provvederà a far sottoscrivere alle imprese funebri autorizzate dall'autorità comunale, il codice deontologico delle imprese funebri (allegato A della legge regionale 24 novembre 2001, n° 12 disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie).

Agerola 02/08/2004